Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 122 – 24 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE CONTENZIOSO

RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **Art. 83, DL n. 18/2020**
- **Art. 36, DL n. 23/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 16.4.2020, n. 10/E**

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" è stata disposta la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili, penali e presso le Commissioni tributarie per il periodo 9.3 - 15.4.2020, esteso fino all'11.5.2020 dal c.d. "Decreto Liquidità".

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito agli effetti di tale sospensione nel processo tributario precisando, in particolare, che la stessa riguarda:

- *le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel predetto periodo, con esclusione di quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e dei procedimenti di sospensione cautelare;*
- *tutte le fasi "del processo tributario, senza distinzione alcuna", ossia, tra l'altro, la proposizione dell'appello / ricorso per Cassazione / controricorso, la costituzione in giudizio, la proposizione del reclamo;*
- *il termine per la conclusione del procedimento di mediazione nonché per il versamento della prima rata di quanto dovuto a seguito di tale accordo.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

A seguito dell'emergenza "coronavirus", il DL n. 11/2020 ha disposto per il periodo 9.3 - 22.3.2020 il **rinvio delle udienze** e la **sospensione dei termini processuali**, anche con riferimento alle Commissioni tributarie.

Tale previsione è stata trasfusa nell'art. 83, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", apportando, come si evince dalla Relazione illustrativa, "*taluni adeguamenti al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale*" e disponendo la proroga al 15.4.2020.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 36, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", la sospensione in esame opera per il **periodo 9.3 - 11.5.2020**.

Con riguardo al citato rinvio / sospensione l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti con la Circolare 16.4.2020, n. 10/E di seguito esaminati.

RINVIO DELLE UDIENZE

Il **rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti** civili e penali **pendenti nel periodo 9.3 - 11.5.2020** presso tutti gli Uffici giudiziari ad una data successiva all'11.5.2020 è applicabile, in particolare, ai procedimenti:

- di mediazione per la conciliazione delle controversie civili / commerciali (D.Lgs. n. 28/2010);
- di negoziazione assistita (D.Lgs. n. 132/2014);
- di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- relativi alle **Commissioni tributarie** e alla magistratura militare.

PROCEDIMENTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO ESCLUSI DAL RINVIO

Il predetto rinvio, come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 10/E in esame, **non trova applicazione**, relativamente al comparto del contenzioso tributario, per i procedimenti:

- di **sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze** oggetto di impugnazione di cui agli artt. 283, 351 e 373, C.p.c.. Tali procedimenti, infatti, "*possono interessare anche il processo tributario*". Sul punto, la stessa Agenzia:
  - richiama quanto affermato nella Circolare 29.12.2015, n. 38/E nella quale è evidenziato che, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 156/2015, l'art. 49, D.Lgs. n. 546/92 "*fatta salva la disciplina specifica del processo tributario […] ora contiene un generale rinvio alle norme del codice di procedura civile in tema di sospensione delle sentenze*";
  - evidenzia che disposizioni specifiche relative al procedimento di sospensione dell'esecutività delle sentenze sono contenute negli artt. 52 e 62-bis, D.Lgs. n. 546/92 con riguardo rispettivamente ai procedimenti cautelari di sospensione della **sentenza di primo grado e della sentenza d'appello**;
- **cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato**, ex artt. 47, 52, comma 2 e 62-bis, comma 1, D.Lgs. n. 546/92 in quanto rientranti tra *"i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*;
- **cautelari** ex art. 19, D.Lgs. n. 472/97 relativo alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi presso la CTR riferiti a provvedimenti sanzionatori (atti di contestazione / irrogazione della sanzione ex artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97);
- diretti all'**adozione delle misure cautelari** ex art. 22, D.Lgs. n. 472/97 di:
  - **iscrizione di ipoteca**;
  - **esecuzione di sequestro conservativo**;

  a seguito della notifica dell'atto di contestazione / provvedimento di irrogazione delle sanzioni / PVC qualora l'Ufficio abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Con riferimento alla sospensione dei termini l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E in esame, evidenzia innanzitutto che:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- l'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020 dispone la **sospensione dall'8.3 al 31.5.2020** dei termini relativi alle attività di liquidazione / controllo / accertamento / riscossione / **contenzioso** da parte degli Uffici degli Enti impositori;
- l'art. 29, comma 3, DL n. 23/2020 stabilisce che

> *"in deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1 ... **la proroga del termine** di cui all'articolo 73, comma 1* [riferimento da intendersi all'art. 83, comma 2] *... **si applica anche alle attività del contenzioso** degli enti impositori".*

Come evidenziato dall'Agenzia, la **sospensione dal 9.3 all'11.5.2020** disposta dall'art. 83, comma 2, va **riferita a tutte le fasi del processo tributario,** come peraltro già chiarito nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, nella quale è stato affermato che l'art. 67, DL n. 18/2020

> *"contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme «speciali» contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l'articolo 83 del Decreto.*
> *Di conseguenza **con riferimento a tutti i termini processuali** e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta **applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83**, **comma 2** del Decreto".*

Per effetto del combinato disposto del comma 2 del citato art. 83 e del comma 1 del citato art. 36, opera la sospensione, nel periodo 9.3 - 11.5.2020, del decorso

> *"dei termini per il **compimento di qualsiasi atto** dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".*

Alla luce di quanto sopra esaminato, il periodo di sospensione 9.3 - 11.5.2020 interessa, tra l'altro, i seguenti adempimenti del processo tributario.

Adempimento		Riferimento normativo	Sospensione 9.3- 11.5.2020
Proposizione atto di appello		artt. 51, comma 1 e 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/92	SI
Proposizione ricorso per Cassazione e controricorso		artt. 325, 327 e 370, C.p.c.	
Proposizione atto di riassunzione innanzi alla CTP / CTR		art. 63, D.Lgs. n. 546/92	
Costituzione in giudizio del ricorrente / appellante		artt. 22, comma 1 e 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/92	
Costituzione in giudizio del resistente / appellato		art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/92	
Proposizione appello incidentale		art. 54, D.Lgs. n. 546/92	
Integrazione motivi di ricorso		art. 24, D.Lgs. n. 546/92	
Proposizione reclamo contro i provvedimenti presidenziali		art. 28, D.Lgs. n. 546/92	
Trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente		art. 70, comma 5, D.Lgs. n. 546/92	
Rinvio udienze dei procedimenti cautelari		disposizioni sopra citate	NO
Definizione agevolata liti pendenti	Sospensione di 9 mesi	art. 6, DL n. 119/2018	
	Notifica diniego entro il 31.7.2020 (*)		
	Pagamento 5° rata in scadenza il 31.5.2020		

(*) la sospensione opera per i termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, se tali termini non siano già scaduti all'8.3.2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

NB Per il medesimo periodo 9.3 - 11.5.2020 sono altresì sospesi i termini nei confronti degli organi giurisdizionali / uffici di segreteria (ad esempio, relativi alla **pubblicazione della sentenza**, ex art. 37, D.Lgs. n. 546/92).

Merita evidenziare che, con riferimento alla sospensione della **definizione agevolata delle liti pendenti** di cui al citato art. 6, DL n. 119/2018, l'Agenzia nella Circolare n. 10/E in esame rammenta che secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione

*"la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate, come nel caso della **sospensione di nove mesi** di cui al citato articolo 6, comma 11, **non si cumuli con altre sospensioni** di termini".*

Pertanto ai fini del computo del termine per l'impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria / riassunzione / proposizione di controricorso in Cassazione:

- non va tenuto conto della sospensione in esame se, per effetto della sospensione dei 9 mesi, il predetto termine scade successivamente all'11.5.2020;
- se il predetto termine scade nel periodo 9.3 - 11.5.2020, la relativa scadenza è differita al 12.5.2020.

SOSPENSIONE TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO DI PRIMO GRADO

Per effetto di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 83 il periodo di **sospensione 9.3 - 11.5.2020** opera anche con riferimento alla **proposizione del ricorso** innanzi alla CTP / Commissione di primo grado di Trento e Bolzano.

Esempio 1

Si ipotizzi la notifica di un atto in data 14.2.2020.

Il termine per la presentazione del ricorso (60 giorni) è sospeso nel periodo 9.3 - 11.5.2020 e riprende a decorrere dal 12.5.2020.

Di conseguenza, la scadenza "ordinaria" individuata al 14.4 risulta differita al 17.6.2020 (23 giorni dal 15.2 all'8.3 + 37 giorni dal 12.5 al 17.6).

SOSPENSIONE TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La **sospensione dal 9.3 all'11.5.2020 è applicabile** altresì, ai sensi del comma 2 del citato art. 83, al **termine (90 giorni) per la conclusione del procedimento di mediazione** ex art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 relativo alle controversie di valore non superiore a € 50.000 (per le quali il ricorso produce anche gli effetti del reclamo).

Esempio 2

Si ipotizzi che il procedimento di mediazione sia iniziato il 21.1.2020.

Il termine per la conclusione dello stesso (90 giorni) usufruisce della sospensione nel periodo 9.3 - 11.5.2020 e riprende a decorrere dal 12.5.2020.

Di conseguenza, la scadenza "ordinaria" individuata al 20.4 risulta differita al 23.6.2020 (47 giorni dal 22.1 all'8.3 + 43 giorni dal 12.5 al 23.6).

Dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni, in caso di mancato / non perfezionato accordo tra le parti, decorre il termine per il deposito del ricorso (30 giorni). A tal proposito si rammenta che il perfezionamento della mediazione si realizza con il versamento delle somme dovute / prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

In merito l'Agenzia, nella Circolare 10/E in esame, chiarisce che la **sospensione nel periodo 9.3 - 11.5.2020 opera con riferimento** ad entrambi i predetti termini, ossia ai:

- **30 giorni** (dalla conclusione della mediazione) per la **presentazione del ricorso** innanzi alla CTP;
- **20 giorni** (dalla sottoscrizione dell'accordo di mediazione) per il **versamento**, unica soluzione / prima rata, **delle somme dovute in base dell'accordo** concluso.
  Tale adempimento, come evidenziato dall'Agenzia, oltre ad essere necessario al perfezionamento della mediazione, rientra nel procedimento finalizzato alla definizione totale / parziale della controversia che, instaurata mediante la notifica del ricorso all'Ufficio, risulta pendente.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Esempio 3 Si ipotizzi che il procedimento di mediazione sia concluso il 24.2.2020.
Il termine di 20 giorni per il pagamento delle somme dovute / prima rata, la cui scadenza è individuata il 15.3.2020 usufruendo della sospensione risulta differita al 18.5.2020 (13 giorni dal 25.2 all'8.3 + 7 giorni dal 12.5 al 18.5).

Il periodo di **sospensione** in esame **non si applica** ai termini di versamento delle (eventuali) **rate successive alla prima**, in quanto:

"tenuto conto che in tal caso il perfezionamento si è verificato in data antecedente al periodo di sospensione, non si è in presenza di un adempimento rientrante tra quelli previsti dall'articolo 83 né altre disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 contemplano eventuali differimenti in proposito di termini di versamento".

Va infine evidenziato che, secondo l'Agenzia **la sospensione** in esame **non si applica**:

– **al termine di 20 giorni** per il versamento delle **somme dovute** per il perfezionamento di **altri istituti deflativi del contenzioso**, come ad esempio **l'accertamento con adesione**

"in quanto esperibili esclusivamente in fase amministrativa, a differenza della mediazione che ... si inserisce nel procedimento contenzioso dopo l'avvenuta proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, vale a dire in una fase in cui l'atto è stato ormai impugnato e la controversia è già pendente";

– ai fini del computo dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito di **conciliazione giudiziale**, in quanto tale istituto si perfeziona (anziché con il pagamento) con:
  – la redazione del processo verbale (conciliazione in udienza, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92);
  – la sottoscrizione dell'accordo (conciliazione fuori udienza, ex art. 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).

MODALITÀ DI COMPUTO DEI TERMINI DI SOSPENSIONE

Termini che iniziano durante il periodo di sospensione

Nella Circolare n. 10/E in esame l'Agenzia evidenzia che, come disposto dal comma 2 del citato art. 83, in caso di decorrenza del termine durante il periodo di sospensione ***"l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"***, ossia al 12.5.2020.

In particolare:

- se il termine di 60 giorni per impugnare un atto / sentenza decorre dal 19.3.2020, tale termine è differito al 12.5.2020 e, di conseguenza, la scadenza del termine stesso interviene il 10.7.2020 (anziché il 18.5.2020);
- nell'ipotesi di un accordo di mediazione concluso il 9.3.2020, ossia durante il periodo di sospensione in esame, il termine per versare quanto dovuto / prima rata:
  – decorre dal 12.5.2020;
  – scade l'1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica).

Termini computati a ritroso

Come disposto dal comma 2 del citato art. 83, nel caso in cui

"il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

Pertanto, la sospensione in esame **si applica anche ai termini c.d.** "**a ritroso**", ossia ai termini per:

- il **deposito di documenti / memorie** (rispettivamente 20 / 10 giorni liberi prima della data di trattazione), di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 546/92;
- l'**istanza di trattazione di pubblica udienza** (10 giorni liberi prima della data di trattazione), di cui all'art. 33, D.Lgs. n. 546/92.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it